



**CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE IN ATTIVITÀ DI RICERCA
TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TORINO E FONDAZIONE "HUMAN GENETICS
FOUNDATION" (HUGEF) E COLLEGIO CARLO ALBERTO.**

TRA

Università degli Studi di Torino, nel prosieguo denominata semplicemente Università, Codice Fiscale: 80088230018, con sede in Torino, Via Verdi n. 8, rappresentata dal Prof. Gianmaria Ajani, nato a Torino il 21/10/1955, domiciliato per la carica in Torino, Via Verdi n. 8, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'ente che rappresenta;

E

Fondazione "Human Genetics Foundation" (HuGeF), nel prosieguo denominata HuGeF, Codice Fiscale: 97696250014, rappresentata dal Presidente, Prof. Alberto Piazza, nato a Torino il 18/10/1941, domiciliato per il presente atto presso la sede legale della Fondazione in Via Nizza n. 52 a Torino;

E

Collegio Carlo Alberto, nel prosieguo denominata Collegio, Codice Fiscale: 94049090015 e Partita IVA: 09186430014 con sede operativa in: Via Real Collegio 30 - 10024 Moncalieri (TO), nella persona del Presidente, Prof. Pietro TERNA, nato a Vercelli il 18/2/1944, domiciliato per la carica presso la sede del Collegio Carlo Alberto, autorizzato alla stipula del presente atto.

PREMESSO

- **Che** l'Università è un'istituzione accademica che ha come finalità l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- **Che** l'art. 6, comma 10 della legge 240/2010 prevede che i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza;
- **Che** l'art. 18, comma 3 della legge 240/2010 prevede la possibilità di porre a carico di soggetti pubblici e privati gli oneri derivanti dalla chiamata di Professori e di Ricercatori a tempo determinato, previa stipula di apposite convenzioni;
- **Che** per la realizzazione delle finalità istituzionali l'Università interagisce anche con enti con i quali collabora sulla base di un rapporto partecipativo, c.d. enti partecipati (fondazioni, associazioni, società, consorzi);
- **Che** rientrano nella definizione di enti partecipati dell'Università di Torino la Fondazione HuGeF ed il Collegio Carlo Alberto entrambi enti strumentali della Compagnia di San Paolo;
- **Che** con rogito del Notaio Andrea Ganelli repertorio n. 143469, in data 15 novembre 2007, tra Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Compagnia di San Paolo è stata costituita la Fondazione HuGeF;
- **Che** tra l'Ateneo e HuGeF è stata stipulata una convenzione per la collaborazione in attività di ricerca con scadenza 31/12/2015;

- **Che** in data 04/04/2010 è stata stipulata, tra l'Ateneo e HuGeF, una convenzione con la quale l'Università ha concesso alla Fondazione, previo corrispettivo, l'utilizzo dei locali siti all'interno dell'immobile di Via Nizza n. 52 a Torino;
- **Che** la Fondazione Collegio Carlo Alberto persegue lo scopo di promuovere, gestire e potenziare, in unità d'intenti con l'Università degli Studi di Torino, la ricerca e l'alta formazione in campo economico, finanziario ed economico-giuridico, nonché in aree disciplinari affini;
- **Che** tra le attività del Collegio sono presenti attività di interesse istituzionale dell'Università e che, pertanto, occorre regolare le relazioni tra Università e Collegio attraverso apposito strumento convenzionale;
- **Che** tutte le Parti convengono sulla necessità di collaborare in attività di ricerca di comune interesse mediante la stipula della presente convenzione;
- **Che** non è possibile erogare compensi aggiuntivi ai docenti dell'Università degli Studi di Torino, nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, al di fuori di una politica di incentivazione complessiva dell'Ateneo;
- **Che** in base al comma 13 dell'art.1 della legge 230/2005, le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse.

Le premesse sono da considerarsi parte integrante della presente convenzione. Nel prosieguo HuGef e Collegio Carlo Alberto potranno essere congiuntamente indicati come ES (Enti Strumentali); l'Università di Torino come l'Università.

Art. 2 - Finalità e oggetto della convenzione.

Con il presente atto sono regolate le relazioni tra le Parti per le attività di interesse comune svolte dal personale strutturato a tempo pieno e dal personale non strutturato dell'Università presso gli ES.

Tali relazioni si svilupperanno, pertanto, in via esclusiva secondo le modalità infra indicate.

Art. 3 - Personale destinato a svolgere attività di ricerca presso gli ES.

Il personale strutturato dell'Università potrà svolgere attività di ricerca presso gli ES, sulla base delle modalità che seguono.

Gli ES, attraverso call pubbliche che indicheranno i criteri della selezione, individueranno, su base valutativa, i ricercatori dotati delle competenze di interesse per l'ES, e formuleranno la proposta di affiliazione al Rettore. Il Rettore deciderà sulla proposta, sentito il Dipartimento di afferenza del ricercatore.

In ogni caso il personale docente coinvolto nelle attività degli ES dovrà garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi e impegni didattici, scientifici e/o organizzativi nei confronti dell'Università ai sensi dell'art. 6 commi 10 e 12 della legge 240/2010, dello Statuto di Ateneo e dei regolamenti attuativi dello stesso.

Il personale tecnico-scientifico e il personale non strutturato dell'Università potranno svolgere attività di ricerca presso gli ES, previa autorizzazione, rispettivamente, del Dirigente competente e del Dipartimento di afferenza.

Il personale dell'Università affiliato agli ES, e individuato con le procedure di cui ai commi precedenti, sarà inserito in un apposito elenco.

Tale elenco riporta altresì la tipologia di inquadramento presso l'Università, il regime di impegno a tempo pieno/definito, se applicabile, e sarà aggiornato tempestivamente dalle Parti mediante scambio di lettere.

I costi del summenzionato personale rimangono a carico dell'Università e la partecipazione alle attività rappresenta il contributo dell'Università agli ES.

Art. 4 - Finanziamento di posizioni di docenza e di altre attività didattiche.

Le Parti manifestano l'interesse all'attivazione di posizioni di professori associati, ordinari, ricercatori a tempo determinato presso l'Università di Torino, sulla base di finanziamenti degli ES. A tal fine, per il finanziamento di bandi di concorso per posizioni di docenza da parte degli ES, saranno stipulati specifici atti aggiuntivi alla presente convenzione con cui saranno definiti il finanziamento, la durata dello stesso, la connessa fideiussione ed ogni altro elemento utile all'avvio dell'operazione.

Allo stesso modo le Parti potranno attivare posizioni di docenza attraverso chiamate dirette ai sensi del comma 9, art. 1 L.230/2005.

Le Parti, nel quadro di strategie di incentivazione volte all'attrazione ed al mantenimento di personale docente presso l'Università di Torino, potranno altresì stipulare accordi, aggiuntivi alla presente convenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della L.230/2005 con oneri finanziari posti a carico degli ES.

Le Parti convengono inoltre sull'opportunità di stipulare, sulla base di finanziamenti degli ES, contratti di insegnamento ai sensi della normativa vigente.

A tal fine saranno stipulati specifici atti, aggiuntivi alla presente convenzione, per il finanziamento di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della L.240/2010.

Art. 5 - Attività del personale dell'Università presso gli ES.

Il personale dell'Università che opererà presso gli ES sarà integrato nelle linee di ricerca e nei progetti degli ES secondo l'organizzazione di questi ultimi e potrà svolgere tutte le attività con la stessa libertà che avrebbe goduto all'interno dell'Ateneo, a parità di trattamento.

Le attività di ricerca di detto personale non costituiscono oggetto di un compenso specifico, fatto salvo quanto stabilito dal art. 8 del regolamento dell'Università in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti (DR n. 5552 del 19/09/2013). Gli ES potranno prevedere, a favore del personale che opera presso di loro, un fondo per il rimborso spese.

Il personale di ricerca dell'Università, che opera presso gli ES, potrà beneficiare di tutte le forme di incentivazione *ad personam* che potranno derivare ai professori e ricercatori dell'Università a seguito dell'istituzione del fondo di Ateneo a ciò destinato previsto dall'art. 9 della legge 240/2010.

A richiesta, gli ES comunicano all'Università il consuntivo dei progetti che coinvolgano il personale dell'Università, indicando anche il ruolo svolto.

Il personale dell'Università, che opera presso gli ES, dovrà indicare la doppia affiliazione, Università - ES di affiliazione, nelle proprie pubblicazioni.

Art. 6 - Partecipazione ai progetti di ricerca.

Con riferimento al coinvolgimento di personale dell'Università nell'ambito di progetti di ricerca e programmi di finanziamento nazionali e internazionali promossi da organismi pubblici e privati, si osserveranno le regole che seguono:

Di norma, quando il Principal Investigator appartenga ai ruoli dell'Università, il progetto sarà presentato da quest'ultima.

In caso di netta maggioranza dell'apporto dell'ES in termini di personale e di attrezzature, il progetto potrà essere presentato dall'ES previa autorizzazione del Rettore, da rilasciarsi entro 45 giorni, sulla base di motivata richiesta da parte del Principal Investigator.

In tali casi gli ES si impegnano a comunicare all'Ateneo, previa deliberazione del rispettivo organo competente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'ammontare dei finanziamenti ottenuti o dei contratti conseguiti con l'indicazione del PI.

Nei casi in cui il progetto sia presentato dall'ES, e partecipi al progetto personale dell'Università, eventuali incentivi per la ricerca, riconosciuti al personale universitario, dovranno essere erogati nel rispetto dei regolamenti dell'Università.

In ogni caso l'Istituzione che ha sottomesso il progetto favorirà la partecipazione dell'altra Parte in qualità di partner o di "terza Parte" conformemente alle regole di partecipazione e rendicontazione stabilite dall'Ente finanziatore.

La gestione dei progetti finanziati spetta alla Parte che ha proposto il progetto stesso.

Art. 7 - Rimborso costi.

L'insieme dei costi legati all'attività del personale dell'Università per i progetti e le attività dell'ES sono a carico integrale dell'ES.

Sono a carico dell'ES, inoltre, i rimborsi delle spese, preliminarmente autorizzate, documentate e sostenute dall'Università per lo svolgimento di attività legate all'attività dell'ES.

Art. 8 - Durata.

La presente convenzione decorre a far tempo dalla data di stipula ed avrà durata di tre anni.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata con atto scritto tra le Parti. Le medesime possono recedere dalla convenzione mediante lettera raccomandata A.R. da inviare alle altre Parti con un preavviso di almeno due mesi antecedenti alla scadenza.

Art. 9 - Responsabilità delle Parti.

Gli ES, a integrazione della polizza per la Responsabilità Civile già esistente presso l'Università, si impegnano ad attivarne una ulteriore a copertura dei danni eventualmente non ricompresi nella predetta polizza e cagionati da qualsiasi evento dannoso occorso a terzi.

Gli ES si impegnano, altresì, ad estendere la garanzia alla copertura Responsabilità Civile per danni cagionati involontariamente a terzi dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione da parte del personale dell'Università.

Art. 10 - Assicurazioni infortuni.

L'Università attesta che i propri dipendenti sono coperti da assicurazione infortuni INAIL ai sensi degli artt. 1, 4 e 127 del T.U. n. 1124/1965.

Art. 11 - Sicurezza sul lavoro.

L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione presso i locali degli ES sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Gli ES garantiscono analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. si stabilisce che gli ES assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso le proprie sedi.

Allo stesso modo e reciprocamente l'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale degli ES ospitato nei locali dell'Ateneo.

Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il personale degli ES e dell'Università si atterrà alle disposizioni in materia di prevenzione incendi e di gestione dell'emergenza vigenti nel contesto presso il quale si troverà ad operare.

Qualora il personale degli ES e dell'Università, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera, fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento tra le Parti che provvederanno, secondo le rispettive competenze, alla valutazione del nuovo rischio e alla definizione ed adozione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione necessarie. Resta a carico dei proprietari dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

La sorveglianza sanitaria del personale degli ES e dell'Università sarà assicurata dai medici competenti nominati dai rispettivi datori di lavoro. Qualora sia previsto l'impiego di radiazioni ionizzanti, gli obblighi di cui al D.lgs. 230/1995 e ss.mm.ii. saranno assolti dalla Parte presso cui tale attività è posta in essere. Resta inteso che le modalità di comunicazione dei dati dosimetrici e/o ambientali dovranno essere concordati dai rispettivi datori di lavoro attraverso gli uffici e le figure competenti.

Costi relativi all'affidamento di incarichi professionali e alla sorveglianza sanitaria e/o medica prevista dalla già citata normativa sono a carico del soggetto individuato come datore di lavoro di ciascuna Parte.

Art. 12 - Tutela degli animali.

La tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali, allevati/stabulati presso locali di proprietà dell'Università, espressamente autorizzati all'uopo, è assicurata dall'Università ai sensi del D.lgs. 26/2014.

Art. 13 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Le Parti convengono che le invenzioni brevettabili ed il know how generato nello svolgimento delle attività di ricerca svolte in collaborazione tra le Parti, ovvero nell'ambito di qualsivoglia ricerca avviata congiuntamente dalle stesse e coinvolgente il personale indicato nell'elenco di cui all'art. 3, (d'ora in poi Proprietà Intellettuale) si presumono, fino a prova contraria, ottenuti con pari apporto delle Parti e pertanto oggetto di contitolarità paritetica. Questa regola non trova applicazione qualora lo svolgimento di una specifica attività di ricerca congiunta sia preceduta dalla stipulazione di un accordo che disciplini diversamente la materia.

Le Parti stabiliscono sin d'ora che, salvo diverso e successivo accordo:

- a) i costi di deposito e mantenimento delle domande di brevetto e dei brevetti concessi saranno ripartiti tra le Parti in relazione alle quote di titolarità;
- b) i proventi derivanti dallo sfruttamento economico delle invenzioni e dei relativi brevetti, al netto dei costi, saranno ripartiti tra l'Università e gli ES in relazione alle quote di titolarità;
- c) le Parti si impegnano a coordinare le procedure di brevettazione previste dai rispettivi regolamenti interni, comunicandosi reciprocamente la proposta di brevettazione fatta pervenire dagli inventori a una qualsiasi delle Parti. In ogni caso, le Parti assumono l'impegno di adottare tempestivamente ogni atto e comportamento utile per la migliore protezione e valorizzazione delle invenzioni prodotte;
- d) qualora venga generata Proprietà Intellettuale brevettabile, sarà individuata la Parte a cui affidare il coordinamento e la gestione operativa delle procedure di brevettazione, nonché il mandato a rappresentare l'altra nelle azioni di valorizzazione, fatta salva la necessità del preventivo accordo tra le Parti sui principali aspetti della strategia brevettuale, sulle decisioni

relative alla stipula e all'esecuzione di licenze/cessione di brevetti a terzi;
Ogni Parte si impegna a distribuire gli eventuali compensi spettanti ai propri inventori per il concepimento e/o lo sfruttamento economico della Proprietà Intellettuale e di qualunque brevetto, in ottemperanza a quanto previsto dai propri regolamenti o da altri accordi pattuiti con essi. Ciascuna Parte terrà indenne le altre da eventuali pretese dei propri inventori per la corresponsione dei suddetti compensi.

Art. 14 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati.

I risultati scaturenti dalle prestazioni effettuate nell'ambito della presente convenzione, qualora non tutelabili attraverso privative industriali, possono, di norma, essere liberamente utilizzati e divulgati dalle Parti.

Nel caso di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, qualora gli ES siano titolari ovvero contitolari dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, gli stessi si impegnano a concedere all'Università a titolo gratuito il diritto di utilizzare le informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca interna, fatti salvi i tempi necessari per il deposito del brevetto.

Art. 15 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti.

Ciascuna Parte potrà utilizzare il nome e il marchio dell'altra Parte per i soli scopi e interessi connessi alla presente convenzione.

Qualora ricorrano scopi di tipo pubblicitario, e al fine di determinare eventuali reciproci corrispettivi, la Parte che intenda fare uso del nome e del marchio dell'altra Parte sarà tenuta ad acquisirne preventivamente il consenso.

Art. 16 - Riservatezza.

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano, anche attraverso specifici accordi sottoscritti con i propri ricercatori e/o con terze Parti coinvolte nelle attività:

a non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;

a non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente convenzione e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento, nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004, in attuazione del D.lgs. 30.6.2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso.

Gli ES si impegnano al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 18 - Responsabili della convenzione.

L'Università indica, quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Rettore, il quale può delegare tale funzione.

Gli ES indicano, quali propri referenti e responsabili della presente convenzione, i rispettivi Presidenti in carica.

Art. 19 - Controversie.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Torino quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione.


Art. 20 - Registrazione e spese.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma secondo del D.P.R. 26.4.1986 N. 131. Le spese relative al bollo e quelle, eventuali, di registrazione sono a carico degli ES.

Torino, 9 maggio 2016



Il Presidente della Fondazione
Collegio Carlo Alberto
Prof. Pietro TERNA



Il Presidente della Fondazione
Human Genetics Foundation - HuGeF
Prof. Alberto PIAZZA



Il Rettore
dell'Università degli Studi di Torino
Prof. Gianmaria AJANI